

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CL.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Istituzione dell'assegno di studio universitario ( <i>Urgenza</i> ). (4323) . . . . .	1973
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984	
ROFFI . . . . .	1974, 1980, 1981, 1983
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984	
CODIGNOLA . . . . .	1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	1977, 1979
PITZALIS . . . . .	1980
BALDELLI . . . . .	1981
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 ( <i>Urgenza</i> ). (4337) . . . . .	1986
PRESIDENTE . . . . .	1986, 1987
CODIGNOLA . . . . .	1986, 1988
BALDELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	1987
SCIORILLI BORRELLI . . . . .	1987
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	1987
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Nuova misura del contributo dello Stato in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. (4299) . . . . .	1988
PRESIDENTE . . . . .	1988
BALDELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	1988
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1989

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'assegno di studio universitario (4323).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4323: « Istituzione dell'assegno di studio universitario ».

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3, di cui do nuovamente lettura.

ART. 3.

Hanno titolo a ottenere l'assegno di studio:

a) gli studenti iscritti al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un decimo; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni degli studenti che abbiano superato gli esami nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima Commissione;

b) gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano superato, senza alcuna riprovazione, tutti gli

esami previsti nel piano di studi da loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un dodicesimo; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni degli studenti, che abbiano superato, alle medesime condizioni, tutti gli esami dell'anno di corso corrispondente nel precedente anno accademico.

L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui nel precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera *b*) del comma precedente.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purché esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente.

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo approvato senza modificazioni il secondo e terzo comma, con modificazioni il punto *a*) del primo comma, lasciando accantonato il punto *b*) del comma medesimo, nonché un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Codignola.

Tenuto conto di quanto si è detto nella precedente seduta, proporrei di sostituire il testo del punto *b*) come segue:

« *b*) gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza e abbiano superato al termine della sessione estiva, senza alcuna riprovazione, almeno la metà degli esami previsti anno per anno nel piano di studio da loro prescelto e approvati dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un ventesimo del voto stesso, se si tratta di studenti iscritti al secondo anno di corso, ovvero i rimanenti esami dell'anno precedente e la metà almeno degli esami previsti per l'anno accademico in corso, se si tratta di studenti iscritti al terzo anno o agli anni successivi. Il voto medio generale viene calcolato in base alle votazioni ottenute dagli studenti di ciascun corso di laurea, che abbiano superato alle medesime condizioni tutti gli esami di corso corrispondenti nel precedente anno accademico ».

ROFFI. Non potrebbero aver fatto qualche esame della sessione di luglio?

PRESIDENTE, *Relatore*. Non vorrei dire febbraio; possono essere rimasti in arretrato

di qualche esame. Se lo hanno dato a luglio, c'è il recupero. Poi c'è il problema del superamento di tutti gli esami previsti dai piani di studio dei singoli corsi. Al riguardo io proporrei, in sostituzione e assorbendo l'emendamento Codignola, questo comma, salvo migliore collocazione.

« Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, detterà altresì, nello stesso decreto, in occasione della prima applicazione della presente legge, una volta per tutte, opportuni temperamenti alla condizione del superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi per gli studenti del secondo anno e seguenti, indicata alla lettera *b*) dell'articolo 3 della presente legge, in relazione con le particolari difficoltà proprie del piano di studi di alcuni corsi di laurea ».

ROFFI. Credo proprio che non vi sia la possibilità di una formula matematica che ci consenta di fissare nella legge la media di tempo necessaria per superare gli esami previsti nei piani di studio e quindi mi sembra che possa essere sufficiente che il Consiglio superiore della pubblica istruzione studi la migliore soluzione.

PRESIDENTE, *Relatore*. In questa materia c'è tutto un movimento nelle facoltà, già da tempo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si riconosce questo dato di fatto.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione il punto *b*) dell'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Hanno diritto a ottenere l'assegno di studio:

*a*) gli studenti iscritti al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media di almeno sette decimi o con una votazione media superiore di un ventesimo al voto medio generale attribuito dalla commissione di esame; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni conseguite dagli studenti che abbiano superato gli esami nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima commissione;

*b*) gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano supe-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

rato, senza alcuna riprovazione, al termine della sessione estiva almeno la metà degli esami previsti nel piano di studi da loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un ventesimo del voto stesso, se si tratta di studenti iscritti al secondo anno di corso ovvero abbiano superato, alle medesime condizioni, i rimanenti esami dell'anno precedente e la metà almeno degli esami previsti per l'anno accademico in corso, se si tratta di studenti iscritti al terzo anno o agli anni successivi. Il voto medio generale viene calcolato in base alle votazioni ottenute dagli studenti, che abbiano superato tutti gli esami dell'anno di corso corrispondente nel precedente anno accademico.

L'assegnazione di studio viene confermata sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui al precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera *b*) del comma precedente.

L'assegnazione di studio viene confermata anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purché esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'altro emendamento aggiuntivo, che però dovrebbe trovare collocazione definitiva nell'articolo 6:

« Il Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio Superiore, stabilirà altresì con apposito decreto opportuni temperamenti alla condizione del superamento di tutti gli esami previsti per gli studenti del secondo anno e seguenti, indicata alla lettera *b*) dell'articolo 3 della presente legge, in relazione con le particolari difficoltà proprie del piano di studi di alcuni corsi di laurea ».

*(È approvato).*

L'articolo 4 lo avevamo lasciato in sospeso. Ne do nuovamente lettura:

« L'assegnazione di studio non può essere ottenuta:

dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità o abili-

tazione e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni;

dagli altri, qualora lo studente si trovi fuori corso.

L'assegnazione di studio non può essere inoltre ottenuta né confermata per l'anno successivo qualora lo studente universitario sia incorso od incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; la revoca del beneficio è immediata e permane sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame ».

Non ci sono emendamenti sostanziali, ma occorre precisare meglio il testo, sostituendo al primo comma settimo alinea, le parole « dagli altri » con « dagli studenti degli anni successivi al primo », e aggiungendo al termine dell'ottavo alinea le parole « fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3 ».

ROFFI. E quanto disposto dal successivo articolo 6.

CODIGNOLA. Sarebbe bene anche precisare i commi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non è necessario, mentre è opportuno il riferimento all'articolo 6.

Pongo in votazione gli emendamenti testé proposti al settimo ed all'ottavo alinea del primo comma.

*(Sono approvati).*

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

« L'assegnazione di studio non può essere ottenuta:

dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità o abilitazione e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni;

dagli studenti degli anni successivi al primo, qualora lo studente si trovi fuori corso, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3 e dal successivo articolo 6.

L'assegnazione di studio non può essere inoltre ottenuta né confermata per l'anno successivo qualora lo studente universitario sia incorso od incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; la revoca del beneficio è immediata e permane sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'Uni-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

versità con conseguente perdita delle sessioni d'esame ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'assegno di studio, previsto con la presente legge, si provvede con le somme di cui all'articolo 39, dei commi primo e quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Sono destinate pertanto agli assegni di studio: la parte del contributo ordinario dello Stato devoluto per legge all'Opera universitaria e le somme stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'assistenza universitaria, detratta la parte destinata per legge a borse di studio per giovani laureati.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, le somme già destinate a contributi statali a favore delle Opere universitarie e quelle di cui al quarto comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo; il loro ammontare è determinato annualmente, secondo il fabbisogno relativo al numero degli assegni di studio preventivati.

L'onorevole Codignola propone di trasferire la norma all'articolo 8.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei considerare per il momento, i due articoli distintamente, comunque è un problema che potrà essere risolto in sede di coordinamento.

Per quanto concerne l'attuale articolo 5 proporrei di sostituire i primi due commi con il seguente unico comma:

« Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'assegno di studio, previsto con la presente legge, si provvede con le somme di cui all'articolo 39, comma primo e secondo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, detratta la somma destinata, a norma del successivo comma terzo, al conferimento di borse di studio per giovani laureati ».

PRESIDENTE, *Relatore*. In sede di coordinamento risolveremo la questione della fusione dei due articoli.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Ministro, in sostituzione dei primi due commi dell'articolo 5.

(*È approvato*).

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Al terzo comma dello stesso articolo è opportuno sostituire le parole « 1963-64 » con « 1964-1965 ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il terzo comma con l'emendamento proposto dal Ministro.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'assegno di studio, previsto con la presente legge, si provvede con le somme di cui all'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, detratta la somma destinata, a norma del successivo comma terzo, al conferimento di borse di studio per giovani laureati.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-1965, le somme già destinate a contributi statali a favore delle Opere universitarie e quelle di cui al quarto comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo; il loro ammontare è determinato annualmente, secondo il fabbisogno relativo al numero degli assegni di studio preventivati ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme di cui all'articolo 5 tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio.

Il medesimo decreto, di cui al precedente comma, disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, per la corresponsione dell'assegno che, di regola, dev'essere in servizi e per la redistribuzione delle somme in relazione ai fabbisogni dei singoli Atenei.

L'amministrazione delle somme assegnate è demandata all'Opera universitaria di ciascun Ateneo.

L'onorevole Codignola propone al primo comma i seguenti emendamenti:

« *Dopo le parole:* con proprio decreto, *aggiungere:* sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie »;

« *Sostituire le parole:* in condizioni, *con le parole:* aventi il diritto »;

« *Aggiungere in fine:* e, per l'eventuale eccedenza, in proporzione al numero degli studenti iscritti in ciascun Ateneo ».

Io sono stato uno dei più favorevoli alla istituzione del Comitato nazionale delle opere universitarie, però non credo che il Ministro, per distribuire una somma già precisata nella legge, debba sentire anche questo comitato.

CODIGNOLA. L'articolo 34 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, qui richiamato, dice testualmente:

« La ripartizione della rimanente somma fra diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi fra i singoli atenei, per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui all'articolo 22 della presente legge ».

PRESIDENTE, *Relatore.* Qui è detto per assegni di studio!

CODIGNOLA. Ma è sempre una ripartizione fra i singoli atenei.

PRESIDENTE, *Relatore.* Per diverse forme assistenziali. Se un ateneo ha bisogno di una somma maggiore per l'assistenza medica, diamo questa somma, dopo che il Comitato nazionale delle opere universitarie ha vagliato e il Ministro ha sentito il parere del Comitato.

Qui si tratta da parte del Ministro di decretare l'assegnazione di una somma che la legge mette a disposizione per borse di studio. Non vedo che cosa possa fare il Comitato delle opere universitarie; diminuire non può; aumentare neanche. Tanti sono gli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio e il Ministro ripartisce le somme tra i singoli atenei in rapporto alle esigenze documentate. Se avanza qualche cosa, lo ripartisce di nuovo.

CODIGNOLA. Ecco, la ripartizione di quello che avanza.

PRESIDENTE, *Relatore.* Nel caso si tratta di una ripartizione successiva alla prima.

Passiamo ora alla votazione.

L'onorevole Codignola non insiste nei suoi emendamenti al primo comma. Questo pertanto rimane immutato, tranne una necessaria aggiunta, alla quarta riga, della parola « prevedibile » dopo la parola « numero ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6, così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma, al quale sono stati presentati vari emendamenti. Io stesso propongo di sostituire dalle parole « dev'essere » fino alla fine, con le parole: « in servizi e per gli eventuali conguagli in relazione all'effettivo fabbisogno dei singoli atenei e la distribuzione delle eventuali somme residue ».

Gli onorevoli Seroni, Roffi e Sciorilli Borrelli propongono di sostituire le parole « che di regola deve essere in servizi » con le parole « che può essere in parte convertito in servizi ».

L'onorevole Codignola propone di sopprimere le parole « che, di regola dev'essere in servizi », e di aggiungere il seguente comma *2-bis*:

« L'assegno è riconosciuto sotto forma di retta parziale o totale quando l'Università gestisce, mediante l'Opera, un proprio collegio; altrimenti, può essere riconosciuto in servizi fino al 75 per cento del suo ammontare. Ai collegi universitari si accede comunque mediante concorsi per esame ».

SCIORILLI BORRELLI. In sostanza si dica questo, magari in aggiunta, alla fine del secondo comma: « in ogni caso una parte dell'assegno dovrà essere corrisposto in denaro ».

Il concetto è che, se l'assegno di studio sarà concesso sotto forma di servizio, due o tremila lire debbono essere devolute in denaro.

Chiedo se il Ministro è d'accordo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* L'assegno per la maggior parte deve essere in servizi.

PRESIDENTE, *Relatore.* Questo, dei servizi, è molto importante; è una spinta alle università perché si mettano in grado di accogliere gli studenti in abitazioni vicine agli atenei.

SCIORILLI BORRELLI. È meglio dire « di regola deve essere » e aggiungere poi « che in ogni caso una parte dell'assegno deve essere corrisposta in denaro ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Si potrebbe dire: « in ogni caso una quota parte dell'assegno dovrà essere corrisposta in denaro per le minute spese ».

SCIORILLI BORRELLI. Esatto. D'accordo.

CODIGNOLA. Io avevo prevista l'eventualità che vi siano somme in eccedenza con lo emendamento aggiuntivo al primo comma. Se non inseriamo questo emendamento, non c'è nella legge la possibilità di utilizzare questa eccedenza. Mi pare importante questa precisazione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. È un problema dell'articolo 8. Mi pare che il concetto sia questo: che come norma permanente si destinino all'assegno di studio tutte le somme previste per l'assistenza. Però, siccome questo assegno di studio viene graduato e gli studenti hanno bisogno di altre forme di assistenza, transitoriamente si dice: « Per gli anni 1962-63 e 1963-64 le eccedenze vengono date secondo le formalità del quarto comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

CODIGNOLA. Le vorrei sottoporre questo problema: se con l'istituzione dell'assegno di studio si debbano intendere totalmente eliminate le borse di studio al merito. Queste non le prevediamo più? Praticamente l'assegno di studio elimina la possibilità che uno studente di grande valore possa conseguire la borsa di studio.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Le borse di studio esistenti presso le università sono mantenute.

CODIGNOLA. Non resta in realtà nulla! Esauriamo tutte le disponibilità con l'assegno! Che ci sia un problema finanziario è evidente; però dovremmo lasciare la possibilità alla legge che sia anche garantita la istituzione di borse per i migliori e comunque stabilire la possibilità legislativa che si destinino dei fondi a tal fine anche indipendentemente dall'assegno.

PRESIDENTE, *Relatore*. Vediamo la sostanza della questione. C'è tutta una serie di esigenze che da molti studenti non possono essere ufficialmente fatte presenti, ma che possono essere elementi di valutazione per le Opere universitarie. Io direi, per le somme residue, di lasciare alle Opere universitarie il compito di destinarle anche a borse di studio. Però un'università può avere bisogno in un certo momento di avere una piccola disponibilità per comperare, ad esempio, arredamenti che non ci sono nelle stanze.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Attualmente le fonti a cui possono attingere

le Opere per forme di assistenza generica sono una percentuale sulle tasse. La tassa di diploma (viene calcolato che possa fruttare alle università, annualmente, circa un miliardo), il 25 per cento del contributo ordinario e in più quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5.

Noi esauriamo con l'assegno di studio il 25 per cento. Con quello che resta si provvederà a tutte le altre forme di assistenza.

CODIGNOLA. Dovrebbe essere specificato che se il 25 per cento e le altre somme destinate all'assegno di studio venissero ad essere superiori al fabbisogno e restasse una quota, questa quota è destinata ad altre forme di assistenza.

PRESIDENTE, *Relatore*. Come è detto all'articolo 8.

CODIGNOLA. Ma l'articolo 8 si riferisce al primo esercizio finanziario.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe far riferimento agli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

CODIGNOLA. La copertura appare, in questa legge, eguale all'ammontare degli assegni di studio. Non ci sarà una lira per le altre forme di assistenza.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mentre la percentuale sulle tasse è permanente e così pure la tassa di diploma, la copertura che abbiamo a disposizione per le borse di studio è valida solo per tre anni.

Di conseguenza il problema di cui stiamo parlando potrà sorgere per un anno. Noi abbiamo già tante volte detto che i provvedimenti universitari dovrebbero essere presentati ancora prima del nuovo piano della scuola, prima della scadenza del biennio e quindi, in quella sede, provvederemo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si pone il problema di dotare le Opere Universitarie di fondi più ampi per le varie esigenze assistenziali, a prescindere dall'assegno.

Rifacciamoci al testo del secondo comma dell'articolo 6: ove si parla di redistribuzione, ci si riferisce al fatto che al momento della prima assegnazione di fondi, una università ne ha avuti per ottanta assegni e ne ha bisogno per cento, mentre un'altra università ne ha avuti per cento e invece ne ha bisogno per ottanta.

CODIGNOLA. Questo concetto è nel secondo comma dell'articolo 8. Bisognerà trasportarlo in questo articolo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Lo faremo per coordinamento.

Passiamo allora alla votazione del secondo comma dell'articolo 6.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963.

Alla fine, in luogo delle parole « e per la redistribuzione » possiamo dire « e per gli eventuali conguagli in relazione all'effettivo fabbisogno dei singoli Atenei ».

Pongo in votazione il comma con tale emendamento.

(È approvato).

SCIORILLI BORRELLI. In ogni caso una parte dell'assegno dovrà essere corrisposta in denaro.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Sciorilli Borrelli, in luogo dell'emendamento ufficialmente presentato propone di aggiungere le parole « in ogni caso una parte dell'assegno dovrà essere corrisposta in denaro per le minute spese ».

Pongo in votazione l'emendamento Sciorilli Borrelli.

(È approvato).

Qui si inserisce l'emendamento aggiuntivo che abbiamo già votato al momento della discussione dell'articolo 3:

« Il Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio Superiore, stabilirà altresì con apposito decreto opportuni temperamenti alla condizione del superamento di tutti gli esami previsti per gli studenti del secondo anno e seguenti, indicata alla lettera *b*) dell'articolo 3 della presente legge, in relazione con le particolari difficoltà proprie del piano di studi di alcuni corsi di laurea ».

CODIGNOLA. Ricordo che c'è il mio emendamento *2-bis*. Volevo porre questo problema nel caso che l'Università gestisca direttamente un proprio collegio. In questo caso dovremmo disporre senz'altro che nel limite della disponibilità dei posti l'assegno sia dato sotto forma di retta del collegio.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*.

Che l'assegno di studio venga corrisposto sotto forma di servizi è cosa pacifica. Quindi se c'è un collegio, saranno quelle le forme di intervento. Anche per quest'ultimo emendamento Codignola, per me non ci sono dubbi di sorta.

CODIGNOLA. È sufficiente questa assicurazione del Ministro e pertanto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Lasciando al coordinamento la questione del trasferimento del secondo comma dell'articolo 8 rimane l'ultimo comma dell'articolo 6, al quale non sono stati proposti emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme di cui all'articolo 5 tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero prevedibile degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio.

Il medesimo decreto, di cui al precedente comma, disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, per la corresponsione dell'assegno che, di regola, dev'essere in servizi e per gli eventuali conguagli in relazione all'effettivo fabbisogno dei singoli Atenei. In ogni caso una parte dell'assegno dovrà essere corrisposta in denaro per le minute spese.

L'amministrazione delle somme assegnate è demandata all'Opera universitaria di ciascun Ateneo.

Il Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio Superiore, stabilirà altresì con apposito decreto opportuni temperamenti alla condizione del superamento di tutti gli esami previsti per gli studenti del secondo anno e seguenti, indicata alla lettera *b*) dell'articolo 3 della presente legge, in relazione con le particolari difficoltà proprie del piano di studi di alcuni corsi di laurea ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, di cui do lettura:

## ART. 7.

A partire dall'anno accademico 1963-64, gli studenti che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate nell'articolo 2 della presente legge, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, sempreché abbiano superato gli esami, secondo le modalità e conseguendo le votazioni prescritte dalle relative norme di legge.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per la verità, io sarei propenso a ritirare questo articolo, perché modifichiamo, in questo caso, la legislazione sulla esenzione delle tasse e danneggiamo le Opere universitarie. Non so se sia il caso di stralciare questo articolo e farne oggetto di provvedimento a parte per le tasse. Mi sembra forse poco sufficientemente meditato modificare la legislazione sulle tasse e sopratasse in questa sede. È un'altra materia.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sarei d'accordo.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

CODIGNOLA. Gli studenti che si trovano nelle condizioni previste da questa legge non hanno l'esenzione delle tasse.

PRESIDENTE, *Relatore*. Hanno le borse di studio con cui pagano le tasse. Da oggi non diamo agli studenti degli aiuti per pagare le tasse, glieli diamo come assegno, come forma di sussidio. Lo studente non paga le tasse se veramente eccelle.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho l'impressione che legiferando così creiamo due categorie per quanto riguarda l'esenzione dalle tasse. Cioè quelli che non sono nelle condizioni della presente legge sono esenti se hanno 27 o 24; chi invece si trova nelle condizioni della presente legge è esente con meno di 27 o 24.

PITZALIS. L'esenzione delle tasse è una norma di carattere generale che favorisce tutti gli studenti meritevoli, anche se non bisognosi, cioè premia la diligenza e la capacità dello studio. È una materia completamente diversa che non può confondersi con questa materia che tratta di aiutare i meritevoli che siano anche bisognosi. Se noi lasciamo la esenzione delle tasse come è condizionata dalla legge attuale, noi lasciamo un incentivo, affinché bisognosi e meritevoli studino di più per guadagnarsi le tasse.

Io quindi accedo alla proposta del Ministro di non trattare questo argomento, anche perché tocca gli interessi delle Opere universitarie.

ROFFI. A me sembra che la proposta Codignola non tenda a modificare tutta la legislazione sulle tasse. Evidentemente chi ha otto di media ed ha l'esenzione delle tasse, continua ad averla. Ma lo studente bisognoso, come è quello a cui ci rivolgiamo e che ha i meriti sanciti dalla legge, evidentemente deve avere l'esenzione delle tasse. Per uno che è bisognoso e che viene da fuori, fargli pagare la metà delle tasse per me è un errore.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi sembra bene che lo studente guadagni le tasse, a prescindere da ogni altra considerazione, povertà o non povertà. E questo è quello che si fa in alcune nazioni straniere. Lo studente ha la borsa di studio per mantenersi all'università. Se poi ha un certo punteggio ha anche il premio di non pagare le tasse.

Comunque debbo aggiungere che in questa discussione è sfuggito un elemento. Non tutti gli studenti che hanno 27 o 24 hanno diritto oggi all'esenzione. C'è bisogno che la famiglia si trovi in condizioni non agiate. Certe università vogliono anche il certificato di povertà.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo è lo scopo dell'articolo 7 che indica la condizione di chi non è agiato.

Comunque, io non mi oppongo alla votazione. Dico soltanto che, forse, non è questa la sede più opportuna dell'articolo, ed aggiungo che va comunque corretta la citazione dell'articolo 3 in articolo 2.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 7, con l'emendamento correttivo di pura forma, ora precisato dal Ministro.

(È approvato).

Segue un articolo aggiuntivo dell'onorevole Codignola:

« Il 25 per cento del fondo annualmente previsto dall'articolo 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 è destinato alla costruzione ed al rinnovamento di case dello studente, collegi universitari e mense annessi o da annettere alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i criteri previsti dalla predetta legge ».

CODIGNOLA. Io vorrei richiamare l'attenzione che con questa legge noi dovremmo incoraggiare in tutti i modi la costruzione di case degli studenti. Io chiedo se non sia possibile destinare per legge il 25 per cento del fondo previsto per l'edilizia universitaria dalla legge n. 1073 alla costruzione di collegi. Ora mi pare che con questo provvedimento qualche cosa dobbiamo fare per facilitare tale costruzione, altrimenti è una legge che in parte resta vuota di contenuto.

Si vuole dare un assegno di studio sotto forma di servizi, ma non si può darvi esecuzione perché non ci sono case dello studente; allora bisogna destinare il 25 per cento alla edilizia universitaria, alla costruzione di collegi. Io desidererei conoscere l'opinione del Ministro e del Presidente in proposito.

PRESIDENTE, *Relatore*. Io sono fra i più favorevoli ad aiutare le università per la costruzione di nuovi collegi e nuove case. Mi rendo conto delle difficoltà in cui si trovano le università, le quali ricevono uno stimolo da questa legge a spendere nel modo migliore i loro mezzi; però mi preoccupa dover togliere qualche cosa ai fondi che sono a disposizione delle università per le costruzioni di istituti scientifici che vengono richiesti con insistenza da parte dei professori.

CODIGNOLA. Premesso che si tratta di provvedimenti che hanno una validità soltanto per due anni, debbo dire che è verissimo quanto il presidente dice circa le esigenze degli istituti di carattere scientifico.



È vero però anche che si son fatte delle spese edilizie universitarie, senza tener conto che la costruzione di collegi universitari doveva avere la preminenza. Noi oggi istituiamo questo modestissimo assegno che non si può spendere perché mancano i collegi e le case universitarie. Se invece diamo anche questa indicazione, daremo un incoraggiamento alle scelte. Poi nel nuovo piano decennale vedremo che cosa si potrà fare.

BALDELLI. Io capisco la preoccupazione dell'onorevole Codignola e la condivido; però se questa percentuale da destinare ai collegi e case dello studente rimane un riferimento globale per tutte le università, io credo che potrebbe anche essere evitata una norma, perché indubbiamente sarà possibile fare qualcosa in tal senso; se viceversa dovesse essere diretta a stabilire che proprio il 25 per cento dei fondi concessi a ciascuna università deve essere destinato a tali costruzioni, allora qui andiamo a interferire direttamente con la capacità organizzativa della università e con quanto profitto non sappiamo.

Ci possono essere piani di investimenti delle università già definiti. Non so se sia il caso di sconvolgere una eventuale programmazione fatta in una certa direzione. A me sembra che potrebbe bastare un suggerimento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Quando noi abbiamo discusso l'articolo 20 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, dissi in Assemblea che per venire incontro anche alla volontà della Camera, avrei chiesto alle università dei programmi edilizi non annuali, ma triennali, perché si potesse avere un minimo di programmazione di questa spesa anche se la copertura decorreva anno per anno. In settembre poi mandai una circolare alle università, comunicando di avere a disposizione 30 miliardi in tre anni, e da assegnare in ragione di 10 miliardi all'anno. Invitai, però, le università a fare fin d'ora delle previsioni più ampie e a presentare entro il 31 dicembre le richieste con una previsione triennale, secondo una graduatoria delle loro esigenze; e richiamai tutte le voci previste nell'articolo 20, ivi compresi i collegi e anche gli impianti sportivi, secondo anche raccomandazioni che mi erano state rivolte dall'Assemblea. Allora, le università inviarono, entro il 31 dicembre, le loro richieste triennali, scegliendo e graduando le varie esigenze nel tempo, comprese le richieste di spese per collegi.

A parte ogni altra considerazione, come si può adesso inserire una norma, che verrebbe in questo momento a modificare retroattivamente queste previsioni triennali che ho chie-

sto a loro di fare in base ai criteri dell'articolo 20. Devo dire che le università avrebbero ogni ragione di recriminare nei confronti del Ministero e in questo caso del legislatore. Io allora mi sono regolato secondo la volontà della Camera. Se dovessimo modificare delle previsioni annuali, sarebbe semplice, ma io ho chiesto delle previsioni triennali e non credo di poterle modificare retroattivamente in questo modo.

Quindi io devo dire che mi troverei in grave disagio e avrei delle proteste da parte dei rettori, per questo modo di comportarmi. Non posso quindi esprimere parere favorevole. Abbiamo l'impegno del Presidente del Consiglio di dare una successiva integrazione per i bisogni edilizi e allora se ne potrà parlare.

CODIGNOLA. Io non insisto su questo articolo, tenuta presente l'importanza delle osservazioni del Ministro. D'altra parte esiste una direttiva politica.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Devo dire però che le università si muovono sempre più in questa direzione, anche incoraggiate dai fondi per l'assistenza. Io stesso ho già fatto una distribuzione parziale dei fondi di cui al secondo comma, dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962 n. 1073, perché la segnalazione delle opere sono cominciate il 5 novembre ed io ho già fatto una previsione per quest'anno, constatando una sensibilità sempre maggiore da parte dei rettori.

ROFFI. Secondo me varrebbe la pena formulare un invito al Ministro che, nel disporre le assegnazioni di contributi, tenga conto — non in maniera rigida come vorrebbe l'emendamento Codignola — di questa esigenza dei collegi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono d'accordo perché si rivolga un invito al Ministro, non potendosi provvedere con una norma di legge.

CODIGNOLA. Facciamo un ordine del giorno in questo senso.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Codignola rinuncia all'articolo aggiuntivo 7-bis. Passiamo all'articolo 8.

#### ART. 8.

Nell'esercizio finanziario 1962-63, la somma di cui al primo comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, viene interamente destinata agli studenti del primo corso, di cui al precedente articolo 3, lettera a); qualora essa non sia sufficiente per tutti, l'integrazione avviene a carico della somma stanziata nel terzo comma del medesimo articolo 39.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO, 1963

Nel medesimo esercizio finanziario, la somma residua viene utilizzata per le consuete forme di assistenza agli altri studenti.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, in correlazione col passaggio ai successivi anni di corso degli studenti di cui al primo comma, l'assegno di studio viene attribuito, con progressione annuale, anche a tutti gli studenti di ciascun anno successivo al primo, di cui al precedente articolo 3, lettera b).

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Poiché la iscrizione a bilancio avviene a partire dall'esercizio 1964-65, anche per quelli del secondo corso, che beneficeranno dell'assegno di studio nell'anno prossimo, bisogna attingere al comma che prevede il 25 per cento ed a quello dell'assistenza.

Si potrebbe dire:

« Negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 alla copertura per l'assegno di studio, si provvede con i comma primo e secondo, della legge, ecc. L'eventuale somma residua viene utilizzata per le normali forme di assistenza ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi sembra che la formulazione migliore di questo primo comma dell'articolo 8 sia la seguente:

« Negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-1964 alla corresponsione dell'assegno di studio si provvede con le somme di cui ai comma 1 e 4 dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; le somme eventualmente residue vengono utilizzate per le consuete forme di assistenza agli altri studenti ».

Pongo in votazione il primo comma nel testo di cui sopra.

(È approvato).

Adesso passiamo al secondo comma dell'articolo 8.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Avevate detto di trasferirlo per coordinamento all'articolo 6, ma non si sembra opportuno; secondo me deve rimanere in questo articolo 8.

L'articolo 6 si riferisce agli assegni di studio. Per le somme conferite agli Atenei si possono fare conguagli. Le somme residue non si possono destinare ad altre forme di assistenza.

Le somme residue si possono destinare ad altre forme di assistenza solo qui, nell'articolo 8.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi pare giusto. Per i primi due anni ci possono essere delle

somme residue. Ecco il motivo di questo articolo.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 8.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui occorre modificare al terzo alinea le parole: « di cui al primo comma », sostituendole con le parole: « del primo corso », in quanto ci si riferisce, altrimenti, alla vecchia dizione del primo comma che abbiamo modificato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il terzo comma così modificato.

(È approvato).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

« Negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-1964, alla corresponsione dell'assegno di studio si provvede con le somme di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; le somme eventualmente residue vengono utilizzate per le consuete forme di assistenza per gli altri studenti, a norma del quarto comma dell'articolo 39 della citata legge n. 1073.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, in correlazione col passaggio ai successivi anni di corso degli studenti del primo corso, l'assegno di studio viene attribuito, con progressione annuale, anche a tutti gli studenti di ciascun anno successivo al primo, di cui al precedente articolo 3, lettera b) ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CODIGNOLA. Vorrei un chiarimento dal Ministro in merito al pagamento dell'assegno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Al primo articolo di questa legge è stato sta-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

bilito che l'assegno di studio viene corrisposto in rate trimestrali anticipate, che si dovrebbero pagare rispettivamente il 1° ottobre, il 1° gennaio, il 1° aprile e una il 1° luglio. Ma, a seguito della data di entrata in vigore della legge, e cioè presumibilmente per marzo, queste rate anticipate non si possono pagare più.

CODIGNOLA. A me pare che effettivamente dare quest'anno tutte le rate trimestrali, quando già mezzo anno accademico sarà passato al momento dell'approvazione della legge, sia assurdo. Mi pare sia meglio iniziare il pagamento delle rate al momento dell'approvazione della legge, pagando la seconda rata. Così aumentiamo le disponibilità per gli studenti degli anni successivi al primo anno di applicazione della legge, e lasciamo un certo margine per le altre forme di assistenza.

ROFFI. Le rate trimestrali, che non si possono pagare anticipate, si possono pagare posticipate.

PRESIDENTE, *Relatore*. Anche agli studenti che hanno già goduto del vitto e dell'alloggio gratuiti?

ROFFI. Questo no. A quelli che non hanno beneficiato di nulla, mi pare che si potrebbero dare le prime due rate posticipate. Si è diffusa d'altra parte una legittima aspettativa e ci saranno degli studenti che attendono l'assegno di studio per pagare i debiti che hanno fatto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Coloro che sono già arrivati a marzo, in realtà hanno già sostenuto le spese per le loro necessità vitali. Sarebbe come voler dare loro il doppio di quello che normalmente uno studente mangia, ecc. Non è che l'eventuale risparmio di denaro si butta via, si distribuirà a tutti gli studenti degli anni successivi.

ROFFI. Propongo una via di mezzo: facciamo saltare la prima rata e diamo la seconda, la terza e la quarta.

CODIGNOLA. Io mi preoccupo degli studenti che sono al terzo e quarto anno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Può darsi che la legge venga approvata in gennaio e allora potremmo partire dalla seconda rata.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se venisse l'approvazione entro gennaio!

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra del tutto improbabile. Occorre però stare molto attenti alla formulazione, perché non vorrei che suscitassimo delle proteste.

CODIGNOLA. Ci vuole una norma transitoria.

ROFFI. Io credo che dobbiamo fissare nella legge la scadenza della rata anticipata: primo ottobre, primo febbraio, partendo per questo anno dalla data del primo febbraio.

CODIGNOLA. Facciamo decorrere la prima rata dal primo febbraio. Limitiamo l'assegno a tre rate con decorrenza dal primo febbraio.

PRESIDENTE, *Relatore*. La norma potrebbe essere così formulata:

« Per l'anno accademico 1962-63 l'assegno di studio universitario viene corrisposto limitatamente a tre delle quattro rate trimestrali previste dall'articolo 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In sede di coordinamento decideremo per la migliore collocazione.

Vi sono due ordini del giorno a firma dei deputati Codignola e Marangone.

Do lettura del primo ordine del giorno:

« La VIII Commissione della Camera invita il Ministro a considerare la necessità di destinare la maggior quota possibile degli stanziamenti per l'edilizia universitaria prevista dall'articolo 20 della legge n. 1073 alla costruzione di collegi universitari e di case dello studente ».

Il Ministro dichiara di accettarlo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

« La VIII Commissione della Camera invita il Ministro a predisporre presso il Ministero della pubblica istruzione uno schedario nazionale delle provvidenze di qualsiasi natura destinate agli studenti universitari da aggiornare annualmente ».

Anche questo il Ministro dichiara di accettarlo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CODIGNOLA. Io chiedo, prima del voto finale di questa legge, un chiarimento che investe la destinazione dei provvedimenti in essa previsti. Questo disegno di legge è praticamente un'applicazione di norme generali già comprese nella legge n. 1073. In occasione dell'approvazione di tale provvedimento, il mio gruppo fece una espressa riserva circa la legittimità della destinazione di fondi per l'assistenza a studenti che frequentino università non statali. Riteniamo, come ho affermato ripetutamente in Aula, che questi fondi dovrebbero, secondo una corretta interpretazione costituzionale, essere destinati

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

soltanto a studenti di università statali. Così facendo non facciamo altro che riaffermare una posizione di principio che desideriamo resti a verbale. Vorrei far presente, onorevole Ministro, che qui ci troviamo, inoltre, di fronte a un altro problema.

La legge 24 luglio 1962, n. 1073 esplicitamente si riferisce solo alle università esistenti alla data di entrata in vigore di quella legge e si riferisce in ogni caso alle università o istituti superiori che siano abilitati a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato.

Come possiamo ritenere che sia destinata ad altro fine questa legge relativa al pre-salario? Essa si riferisce soltanto alle università statali e secondo la interpretazione data dalla maggioranza, alle università libere ma riconosciute dallo Stato, cioè che abbiano il diritto a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato? O credete che si riferisca anche alle università che non abbiano questo riconoscimento? Per esempio, potrebbe uno studente dell'università di Chieti, rivendicare il diritto ad ottenere l'assegno di studio? E ci si riferisce soltanto alle università esistenti, ovvero questa legge può riguardare le università non ancora costituite?

È una questione che mi pare sia opportuno chiarire.

**PRESIDENTE, Relatore.** Onorevoli colleghi, come privato e come componente di questa Commissione io devo dichiarare che non posso trovarmi d'accordo sulla interpretazione che di un problema così delicato l'onorevole Codignola ha voluto dare in questo momento.

Sono costretto a dire che l'interpretazione che io do personalmente a questa norma, è un'interpretazione diversa da quella che dà l'onorevole Codignola. Cioè, i denari dello Stato per l'assistenza agli studenti universitari, debbono essere distribuiti fra gli studenti migliori delle università, privi di mezzi, a qualunque università riconosciuta cui questi studenti siano iscritti.

Per quanto riguarda le altre università che sono sorte senza alcun riconoscimento ufficiale e ancora non si sa come funzionino e per quanto riguarda le università che sorgeranno, io faccio invece tutte le riserve circa eventuali pretese su questa legge.

Questa è la mia opinione personale.

**GUI, Ministro della pubblica istruzione.** Io credo che il problema si risolva facendo attenzione alla copertura. Da che cosa viene assicurata la copertura di questa legge? Dal 25 per cento del contributo ordinario dello Stato alle università, e poiché nella legge 24

luglio 1962, n. 1073, abbiamo detto che il contributo viene dato per il mantenimento delle istituzioni universitarie esistenti e riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, è chiaro che abbiamo fatto distinzione soltanto fra università riconosciute e non riconosciute, fra università esistenti e non esistenti. Questo sarà dunque l'ambito d'applicazione di questa legge, perché noi copriamo l'assegno con quel 25 per cento di quel contributo che va a quelle università; ambito ben delimitato e che non è stato modificato.

**PRESIDENTE, Relatore.** Chiedo di essere autorizzato a procedere subito al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle 11,20).*

**PRESIDENTE.** Do lettura e pongo successivamente in votazione gli articoli coordinati.

**ART. 1.**

Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-63, l'assegno di studio universitario.

L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza previsto dal successivo articolo 3, e non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in lire 180 mila per l'anno accademico 1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel comune ove ha sede l'università o in località di comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 360 mila per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso è corrisposto in rate trimestrali anticipate.

*(È approvato).*

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

## ART. 2.

Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

Le Opere universitarie sono autorizzate a rivolgersi ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette per gli opportuni controlli fiscali.

(È approvato).

## ART. 3.

Hanno diritto a ottenere l'assegno di studio:

a) gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media di almeno sette decimi o con una votazione media superiore di un ventesimo al voto medio generale attribuito dalla commissione di esame; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni conseguite dagli studenti che abbiano superato gli esami nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima commissione;

b) gli studenti che si iscrivono agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano superato, senza alcuna riprovazione, al termine della sessione estiva almeno la metà degli esami previsti nel piano di studi da loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un ventesimo del voto stesso, se si tratta di studenti che si iscrivono al secondo anno di corso; ovvero abbiano superato, alle medesime condizioni, i rimanenti esami dell'anno precedente e la metà almeno degli esami previsti per l'anno accademico in corso, se si tratta di studenti che si iscrivono al terzo anno o agli anni successivi. Il voto medio generale viene calcolato in base alle votazioni ottenute dagli studenti, che abbiano superato tutti gli esami dell'anno di corso corrispondente nel precedente anno accademico.

L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia

di cui al precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera b) del comma precedente.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purché esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente.

(È approvato).

## ART. 4.

L'assegno di studio non può essere ottenuto:

dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità o abilitazione e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni;

dagli studenti degli anni successivi al primo, qualora lo studente si trovi fuori corso, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3 e dal successivo articolo 5.

L'assegno di studio non può essere inoltre ottenuto né confermato per l'anno successivo qualora lo studente universitario sia incorso od incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; la revoca del beneficio è immediata e permane sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

(È approvato).

## ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme, stanziare per la corresponsione dell'assegno di studio, tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero prevedibile degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio.

Il medesimo decreto, di cui al precedente comma, disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, per la corresponsione dell'assegno che, di regola, dev'essere in servizi e per gli eventuali conguagli in relazione all'effettivo fabbisogno dei singoli atenei. In ogni caso una parte dell'assegno dovrà essere corrisposta in denaro per le minute spese.

L'amministrazione delle somme assegnate è demandata all'Opera universitaria di ciascun Ateneo.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Il Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio Superiore, stabilirà altresì con apposito decreto opportuni temperamenti alla condizione del superamento di tutti gli esami previsti per gli studenti del secondo anno e seguenti, indicata alla lettera *b*) dell'articolo 3 della presente legge, in relazione con le particolari difficoltà proprie del piano di studi di alcuni corsi di laurea.

(È approvato).

## ART. 6.

A partire dall'anno accademico 1963-64, gli studenti, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate nell'articolo 2 della presente legge, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, sempreché abbiano superato gli esami secondo le modalità e conseguendo le votazioni prescritte dalle relative norme di legge.

(È approvato).

## ART. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'assegno di studio, previsto con la presente legge, si provvede con le somme di cui all'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, detratta la somma destinata, a norma del successivo comma terzo, al conferimento di borse di studio per giovani laureati.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-1965, le somme già destinate a contributi statali a favore delle Opere universitarie e quella di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, al netto della somma prevista dal successivo comma terzo, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo; il loro ammontare è determinato annualmente, secondo il fabbisogno relativo al numero degli assegni di studio preventivati.

Negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 le somme eventualmente residue vengono utilizzate per le consuete forme di assistenza per gli altri studenti, a norma del quarto comma dell'articolo 39 della citata legge numero 1073.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, in correlazione col passaggio ai successivi anni di corso degli studenti del primo corso, l'assegno di studio viene attribuito, con progressione annuale, anche a tutti gli studenti di ciascun anno successivo al primo, a norma del precedente articolo 3, lettera *b*).

(È approvato).

## ART. 8.

Per gli studenti iscritti per l'anno accademico 1962-63, l'assegno di studio universitario viene corrisposto limitatamente a tre delle quattro rate trimestrali previste dall'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

## ART. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 (4337).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4337: « Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 ».

La V Commissione Bilancio non ci ha ancora fatto pervenire il suo parere definitivo. Occorre pertanto rinviare la discussione.

CODIGNOLA. Io sono al corrente delle difficoltà che si sono incontrate per l'approvazione di questo disegno di legge.

Dobbiamo dire, onorevole Presidente, che noi intendiamo rispettare l'impegno che abbiamo assunto per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Baldelli e da me. Questo impegno è stato assunto in base a delle garanzie circa la possibilità di trovare la copertura per il maggiore onere derivante dall'emendamento stesso.

A suo tempo, in base a questo affidamento, ci assumemmo l'impegno di far cessare lo sciopero degli insegnanti e assumemmo come corresponsabili i due gruppi parlamentari della Democrazia cristiana e del Partito socialista italiano dell'impegno preso davanti al Paese. Dobbiamo dire che ove nei prossimi giorni non venisse reperita la copertura, noi intendiamo rinviare in Aula il provvedimento.

Si trattò, allora, di un intervento politico in una agitazione sindacale. E lo abbiamo fatto perché credevamo che fosse nostro dovere di farlo, sia per la scuola, sia per il personale insegnante. Sarebbe una cosa assolutamente inqualificabile che in questo momento non si riconoscesse al personale insegnante quello che gli spetta di diritto e cioè

di avere lo stesso trattamento del restante personale dello Stato, fermo restando il problema dell'assegno graduato.

Su questo punto vorrei far presenti quali conseguenze possono derivare, anche in sede elettorale, da una situazione nella quale la scuola sia in agitazione per ottenere il rispetto di un preciso impegno parlamentare.

Io ho voluto preavvertire, a scanso di equivoci perché non appaia una decisione avventata, che il Gruppo socialista di fronte ad una situazione di questo genere e nei confronti dello sciopero e del Paese, si troverebbe nella spiacevole necessità di portare il problema in Aula, perché l'Assemblea dica che questo impegno sia rispettato.

BALDELLI, *Relatore*. Come presentatore anch'io dell'emendamento noto, desidero fare alcune dichiarazioni. Anzitutto, avendo seguito i lavori della Commissione Bilancio, relativi all'emendamento, desidero far noto — e del resto risulta anche dal resoconto sommario delle Commissioni — che la Commissione Bilancio ha espresso già il suo parere favorevole all'emendamento e si è in attesa che il rappresentante del Governo sciolga la riserva per quanto concerne l'indicazione della copertura della maggiore spesa che, per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 comporta un onere di 5 miliardi.

Io ritengo che questa copertura dovrà essere in qualunque modo trovata, perché altrimenti si rende necessario, quello che l'onorevole Codignola poc'anzi annunciava: la richiesta di una rimessione in Aula del provvedimento. Mi sembra che gli sforzi che da più parti vengono compiuti — in particolare desidero dare atto a quelli che il Ministro della pubblica istruzione sta compiendo per superare queste difficoltà — non possono che portare alla conclusione favorevole di questa vicenda, e ciò anche in considerazione di un altro problema che esiste per il personale insegnante: l'assegno graduabile. Mi pare che il personale della scuola, che nel 1962 si è accontentato di una misura ridotta dell'indennità di studio, possa reclamare a buon diritto che dal 1° gennaio di quest'anno l'assegno di studio gli venga corrisposto nella misura pari all'indennità integrativa che è corrisposta agli altri statali.

SCIORILLI BORRELLI. Voglio sollevare due questioni. Una questione di carattere finanziario-costituzionale e un'altra di politica generale. Noi ci siamo trovati di fronte a due casi in cui la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole ad alcune nostre leggi;

due leggi di importanza fondamentale, quella della riliquidazione delle pensioni ai professori e agli ispettori, ai direttori didattici, ai presidi e questa dell'assegno integrativo.

Nell'uno e nell'altro caso c'era stato il parere favorevole della Sottocommissione e il Governo è intervenuto con una lettera a firma del Ministro del bilancio per chiedere un riesame di tale parere. Si annulla così quello che era il parere di un organo parlamentare deliberante, con non simpatici riflessi di carattere costituzionale.

In secondo luogo, intendo riferirmi al fatto che durante questi ultimi mesi ci sarebbe stato un miglioramento anche di un certo rilievo nei confronti del personale insegnante.

Però si dimentica che il miglioramento di tutti gli altri statali è stato maggiore di questo per due ragioni: l'assegno integrativo degli impiegati civili statali ha avuto inizio dal gennaio dell'anno scorso e con 70 punti; invece gli insegnanti lo hanno avuto decurtato in un compenso *una tantum* per il primo semestre, ed in misura molto ridotta nel secondo semestre. Ora per il periodo successivo al 1° gennaio 1963 l'emendamento Baldelli-Codignola vuol stabilire una perequazione. Per quanto riguarda invece l'assegno graduato, tutti sappiamo che per tutti gli statali comincia il 1° gennaio, per gli insegnanti, invece, dal 1° maggio di quest'anno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo discorso si deve fare integralmente. Bisogna ricordare che gli insegnanti hanno avuto con la legge n. 831 a partire dal 1° ottobre 1961 uno slittamento di coefficiente che è stato senza dubbio una notevole conquista e che non hanno avuto le altre categorie. Il discorso deve essere fatto *in toto*.

La verità di quello che ho detto rimane. Anzi si possono fare considerazioni particolari che però sono di rilievo, senza dubbio, molto meno grandi di quelle che ho fatto io, per quanto riguarda il miglioramento dell'indennità di studio e la decorrenza dell'assegno temporaneo.

PRESIDENTE. Io mi associo al desiderio che questa legge sia discussa sollecitamente, sperando che la Commissione Bilancio ci mandi quanto prima il parere favorevole che attendiamo.

SCIORILLI BORRELLI. Io la prego di voler porre in votazione il provvedimento. Non possiamo dire agli insegnanti di aspettare.

PRESIDENTE. Se avessi avuto la possibilità di porre un termine, l'avrei posto. Vi

ho detto nella seduta di venerdì che farò tutto il possibile perché possa essere deciso nel più breve termine.

Frattanto però noi potremmo prendere in esame il disegno di legge n. 4483, concernente l'assegno graduato e che è stato aggiunto all'ordine del giorno.

CODIGNOLA. Non possiamo prendere in esame l'assegno graduato se preventivamente non è risolto il problema dell'indennità integrativa, perché l'assegno graduato parte da un certo livello. È evidente che la nostra iniziativa di rimessione in Aula riguarda entrambi gli argomenti.

PRESIDENTE. Sta bene, ambedue gli argomenti sono rinviati alla prossima seduta.

**Discussione del disegno di legge: Nuova misura del contributo dello Stato in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi (4299).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4299, che fissa la nuova misura del contributo dello Stato in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Prego l'onorevole Baldelli di sostituirsi al Relatore in questo momento assente.

BALDELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha un solo fine: l'aumento del contributo annuo previsto per il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. La misura di 20 milioni annui si è rivelata del tutto insufficiente, per fare fronte ai molteplici compiti di questa istituzione di notevole interesse per la scuola. Sicché il disegno di legge che stiamo esaminando comporta la elevazione di questo contributo da 20 milioni a 50 milioni annui. La copertura è assicurata e quindi mi pare che si possa procedere con estrema urgenza all'approvazione del provvedimento.

Vorrei soltanto chiedere l'aggiunta di un articolo 3, per corrispondere a una necessità del Centro, relativamente al patrocinio legale. Oggi il Centro non può ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ciò comporta notevoli spese e anche scarsa tranquillità del Centro stesso. Così propongo che il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi sia autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Il contributo annuo di lire 20 milioni iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, istituito con la predetta legge, è elevato a lire 50 milioni, con decorrenza dal 1° luglio 1962.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà mediante riduzione del fondo speciale, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 3 aggiuntivo proposto dal Relatore, onorevole Baldelli:

« Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, collegi arbitrali e giurisdizioni amministrative ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*



Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Istituzione dell'assegno di studio universitario » (4323):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Nuova misura del contributo dello Stato in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi » (4299):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Baldelli, Bertè, Bianchi Gerardo, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Ermini, Franceschini, Fusaro, Elkan, Leone Raffaele, Limoni, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Romanato, Savio Emanuela, De Grada, Di Benedetto, Roffi, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Codignola, De Lauro Matera Anna, Malagugini, Marangone e Di Luzio.

**La seduta termina alle 12,10.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI